



Il Dirigente

Prot. n. 55633 del 15.07.2014

Ai Personale Tecnico- Amministrativo
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici
Ai Dirigenti
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili Amministrativi dei
Dipartimenti
Ai Responsabili degli Uffici
Loro sedi

Circolare n. 15/2014

Oggetto: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici -
Circolare n. 2 del 17.02.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni indirizzi applicativi per garantire l'uniforme interpretazione del comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001¹, alla luce delle modifiche intervenute con il decreto legge n. 101/2013.

In seguito alle novità normative introdotte dal suddetto decreto, per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi retribuiti per gravi motivi personali e familiari, di cui all'art. 30, comma 2 del CCNL (18 ore complessive in un anno).

In alternativa l'assenza può essere giustificata attraverso il ricorso ai riposi compensativi per ore di straordinario precedentemente accantonate, ove consentito, oppure al permesso breve. Quest'ultima opzione è possibile solo se l'assenza non è superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento delle visite, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa è possibile ricorrere all'assenza per malattia, con l'applicazione delle ordinarie regole sulla giustificazione della predetta assenza.

In particolare sarà necessaria l'attestazione di malattia da parte del medico, comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità; inoltre, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dalla presentazione all'amministrazione dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

¹ D. Lgs n. 165/2001. Art 55-septies, comma 5-ter "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica."



Il ricorso all'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale di tale istituto, compreso il relativo trattamento economico.

Nel caso in cui le terapie che determinano incapacità lavorativa debbano ripetersi periodicamente, occorre presentare, prima della prestazione sanitaria, una certificazione del medico curante che attesti la necessità di dette prestazioni.

A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza rilasciate dalla struttura sanitaria, con l'indicazione della data e della precisazione che trattasi di prestazioni mediche che rientrano nell'ambito di cicli o calendari di terapie prescritte dal medico curante.

Pertanto a partire dal 1° agosto 2014 non sarà più possibile fruire del permesso per visita medica.

L'attestazione di presenza può essere documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R n. 445 del 2000. In tal caso le dichiarazioni dovranno essere dettagliate per permettere i controlli ai sensi dell'art. 71 del citato decreto.

F.to Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti